PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Ufficio Gare
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

PER SITO

AT 76417-1955-2018
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE (LOTTI 1, LOTTO2, LOTTO 3).

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si forniscono i chiarimenti di seguito esposti anche sulla base di quanto comunicato dal Servizio Gestione degli impianti, per quanto di competenza:

QUESITO 1:

con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed al relativo Disciplinare, art. 7.3 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. d) [solo
per il lotto 1, in relazione alla prestazione secondaria]. Possesso di autorizzazione al recupero, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006,
sufficienti a trattare le quantità annue massime presunte pari a 10.000 t di rifiuto codice CER 190805 e CER 190604." Essendo rifiuti provenienti da
un impianto in AIA che tratta FORSU e da un impianto chimico-fisico sempre soggetto ad AIA, si chiede gentilmente la messa a disposizione delle più
recenti analisi chimiche di caratterizzazione dei due rifiuti oggetto del trattamento di recupero.

RISPOSTA 1:

Si provvede a pubblicare all'interno della piattaforma SAP-SRM le più recenti analisi chimiche dei rifiuti codice CER 190805, per l'impianto di Lavis, e codice CER 190604, per l'impianto di Rovereto.

QUESITO 2:

con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed al relativo Disciplinare, punto "3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI",
pag. 11, nella indicazione "- in caso di raggruppamento la cui composizione sia costituita dalle medesime imprese per una percentuale complessiva ≥
al 60% del totale rispetto a ciascun lotto cui si partecipa", si chiede cortesemente di specificare a cosa si riferisce il 60% del totale, se al
numero assoluto di componenti dell'ATI oppure alla somma delle percentuali di partecipazione all'ATI dei diversi componenti?
Nello specifico ad esempio:
1) se il Raggruppamento è costituito da A – B – C per un Lotto e da B – A – E per un altro Lotto, essendo A e B due aziende su tre in entrambi i
casi, quindi il 66% del totale, rientra nel caso sopra soglia del 60% indicato?
2) se il Raggruppamento è costituito da A (perc. di partecipazione RTI 40%) - B (perc. di partecipazione RTI 19%) - C (perc. di partecipazione RTI
41%) per un Lotto e da B (perc. di partecipazione RTI 40%) - A (perc. di partecipazione RTI 19%) - E (perc. di partecipazione RTI 41%) dove A e B
come somma di % di partecipazione sono sempre sotto il 60%, non rientra nel caso sopra soglia del 60% indicato?

RISPOSTA 2:

Si specifica che la percentuale indicata si riferisce alla **quota di partecipazione all'A.T.I.**; quindi due A.T.I. aventi come partecipante il/i medesimo/i soggetto/i detentore/i di una quota maggiore o uguale al 60% dell'A.T.I. stessa, sono ritenute essere, ai fini dell'appalto, uguali e quindi soggette ai criteri di esclusione. Ciò vale sia che il "soggetto" di cui trattasi sia una sola ditta sia che trattasi di una composizione articolata di più ditte, fra loro anche con percentuali diverse:
esempio 1: [A(20%) + B(30%) + C(10%)] + D(40%) = [A(30%) + B(20%) + C(30%)] + E(20%)
esempio 2: [F(20%) + G(40%)] + H(40%) = [F(30%) + G(30%)] + I(40%)

QUESITO 3:

Si chiede conferma che al fine di soddisfare il requisito "*di aver eseguito servizi analoghi a quelli dell'oggetto dell'appalto per un totale minimo pari a € 15.000.000 attraverso servizi di gestione di impianti di depurazione biologica di pubbliche fognature per una potenzialità complessiva di almeno 350.000 AE*" il triennio di riferimento da considerare decorra dal 01/12/2016 fino al 30/11/2018;

RISPOSTA 3:

Il triennio da considerare è quello antecedente alla data di pubblicazione del disciplinare quindi 20/12/2015 – 20/12/2018.

QUESITO 4:

Si chiede se la documentazione comprovante il possesso del requisito, "*di aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli dell'oggetto dell'appalto per un totale minimo pari a € 15.000.000 attraverso servizi di gestione di impianti di depurazione biologica di pubbliche fognature per una potenzialità complessiva di almeno 350.000 AE*" ovvero i certificati rilasciati dagli Enti contraenti debba essere fornita in sede di presentazione dell'offerta o se sia sufficiente una dichiarazione attestante il nominativo del contraente, l'importo fatturato nel periodo di riferimento, la potenzialità in A.E.;

RISPOSTA 4:

Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti attraverso la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara. In particolare a pag. 37 del disciplinare si legge:

DGUE - “Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione **barrando direttamente la sezione «α»** ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.”

La comprova dei requisiti dichiarati sarà effettuata dopo l’aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario.

QUESITO 5:

Si chiede conferma se il possesso del requisito, *“di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli dell’oggetto dell’appalto per un totale minimo pari a € 15.000.000 attraverso servizi di gestione di impianti di depurazione biologica di pubbliche fognature per una potenzialità complessiva di almeno 350.000 AE”* debba essere dimostrato per ogni singolo lotto a cui si partecipa ed in tal caso se sia possibile presentare una unica documentazione di servizi analoghi per complessivi €. 45.000.000,00, nel triennio di riferimento, contabilizzati attraverso servizi di gestione di impianti di depurazione biologica di pubbliche fognature per una potenzialità complessiva di almeno 1.050.0000 AE, consentendo così di partecipare a tutti e tre i lotti con la stessa documentazione;

RISPOSTA 5:

Premesso che “*una gara divisa in lotti non è una gara unitaria poiché a ciascun lotto corrisponde una gara finalizzata all’aggiudicazione di un distinto contratto”* (CdS, sez V, n. 52/2017), si evidenzia che ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente rendere la dichiarazione, relativamente a ciascun lotto cui si intenda partecipare, circa il possesso dei requisiti previsti per il lotto considerato attraverso la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al paragrafo 15.2 del disciplinare (vedi anche risposta n. 4). Nel caso di specie i medesimi servizi analoghi possono essere spesi per partecipare ad uno o più lotti, tenuto anche conto che non è possibile aggiudicarsi più lotti.

QUESITO 6:

Si chiede, in caso di RTI orizzontale per la prestazione principale, di voler chiarire quali debbano essere le percentuali minime possedute dalle singole Imprese per la dimostrazione del possesso di cui al punto 7.3 lettera b);

RISPOSTA 6:

Il disciplinare di gara al paragrafo 7.4 non ha previsto, nel caso di specie, alcun limite minimo per le imprese mandanti stabilendo infatti che *“il requisito -esecuzione di servizi analoghi di gestione- deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria*”.

QUESITO 7:

Si chiede altresì, sempre in caso di RTI orizzontale per la prestazione principale, conferma che la documentazione utilizzata da ogni singola Impresa per la dimostrazione del possesso di cui al punto 7.3 lettera b) per la partecipazione ad un lotto non possa essere riutilizzata né frazionata per partecipare agli altri lotti ove dovesse assumere il ruolo di mandante;

RISPOSTA 7:

Non si conferma e si richiama quanto precisato alla risposta n. 5.

QUESITO 8:

Per analogia con quanto espresso nel comma 4 precedente si chiede conferma se il possesso del requisito, "*[in relazione alla prestazione secondaria di ciascun lotto] Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. 152/2016, nella categoria 4, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe "C o superiore"* debba essere dimostrato, per ogni singolo lotto a cui si partecipa e quindi con tre Certificazioni ciascuna diversa tra loro ed in tal caso se sia possibile presentare una unica Certificazione di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe B che consente di trattare il triplo dei quantitativi consentiti con l'iscrizione alla classe C, permettendo così di partecipare a tutti e tre i lotti con la stessa documentazione;

RISPOSTA 8:

Si richiama in generale quanto precisato alla risposta 5. Nel caso di specie quindi il medesimo requisito "Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. 152/2016, nella **categoria 4** – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – **classe "C"** o superiore" è richiesto ed è sufficiente per partecipare indifferentemente ad uno o più lotti, non essendo richiesta la somma dei requisiti qualora si partecipi a più lotti.

QUESITO 9:

) Al fine di poter redigere un'adeguata offerta economica, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, considerato che gli attuali gestori, in difetto, si troverebbero nella condizione di avere costi certi, sconosciuti agli altri partecipanti, si chiede gentilmente di poter avere a disposizione i cedolini paga del personale obbligatoriamente da assumere o in alternativa di conoscere i singoli costi aziendale del personale. Detti costi, facilmente recuperabili dagli attuali gestori, costituirebbero un dato certo ed uguale per tutti i concorrenti al di sotto dei quali, per Legge dello Stato, sarebbe vietato scendere incorrendo in un vizio di anomalia dell'offerta economica presentata.

RISPOSTA 9:

In ordine ai dati sul personale si rinvia all'elaborato "Scheda elenco del personale e oneri aggiuntivi" già pubblicato sulla piattaforma SAP-SRM.

QUESITO 10:

Si chiede se un concorrente partecipante ad un solo lotto, possa poi essere utilizzato quale subappaltatore nei due lotti dove non ha presentato alcuna offerta.

RISPOSTA 10:

La risposta è affermativa.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "*Dati generali – Informazioni acquirente*").

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi